

CAMERA DEI DEPUTATI N. 150

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRUZZI, BONOMI, BUCCIARELLI DUCCI, FRANZO, VICENTINI, SODANO, LONGONI, GRAZIOSI, VIALE, BARONI, PINTUS, MARENGHI, BIAGIONI, STELLA, ZUGNO, VETRONE, REPOSSI, BARTOLE, BOLLA, TROISI, GERBINO, PREARO, SCARASCIA, SEMERARO, MONTE, BOIDI, SAMMARTINO, AIMI, ARMANI, SANGALLI, SCHIAVON, DE MARZI FERNANDO, SEDATI, HELFER, NEGRARI, CACCURI, MAROTTA MICHELE, FODERARO, MALFATTI, SORGI, TANTALO, GERMANI, COTELLESA, PUCCI ERNESTO, FERRARA, PUGLIESE, DI LEO, AMADEO ALDO, BALDI, SCHIRATTI, GIGLIA, DE LEONARDIS, DURAND DE LA PENNE, AMATUCCI, BACCELLI, CASTELLUCCI, CORONA GIACOMO, LUCCHESI, MARTINELLI, ROCCHETTI, SPADOLA, TURNATURI

Presentata il 22 luglio 1958

Ulteriori stanziamenti per la formazione della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI COLLEGHI! — I dati statistici relativi alle proprietà contadine che si sono formate col ricorso alle provvidenze del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, ci dicono che, su 911 mila ettari trasferiti dal 1948 al 31 dicembre 1957, soltanto ettari 60 mila risultano essersi gravati delle particolari provvidenze creditizie.

Una percentuale minima, dunque, in rapporto all'imponenza del fenomeno. Le proprietà formatesi col ricorso alle sole provvidenze fiscali sono circa n. 534.000, con una superficie media che non raggiunge ettari 2. Vero è che ad abbassare la media intervengono i numerosi acquisti fatti per arrotondamento di proprietà insufficienti, i quali saranno andati in qualche misura a correggere la preesistente situazione di polverizzazione fondiaria, che ha così gravi aspetti in Italia.

L'importanza del ricorso al credito, nella formazione di nuove proprietà contadine emerge, per contro, dall'esame delle statistiche relative alle aziende coltivatrici costituite attraverso operazioni di mutuo. Trattasi, dal 1948 a tutto il 1957, di 5.321 operazioni, per un totale di ettari 59.958. E, pur considerando che alcune di queste operazioni riflettono acquisti fatti da cooperative, ai fini della ripartizione dei terreni fra i soci, si può affermare che la superficie media delle nuove piccole aziende coltivatrici, per le quali si è ricorso alle provvidenze creditizie, si discosti di poco dagli ettari 10.

Occorre dunque puntare in questa direzione se si vuol dar vita a proprietà contadine sane ed autonome. E le carenze rilevate sono da attribuire, tra l'altro, alla inadeguatezza dei capitali investiti dagli Istituti di credito in queste operazioni.

A questa difficoltà — che è conseguente anche alla timidezza del risparmio verso gli investimenti a lungo termine e a quelli agricoli in specie — cerca di ovviare, da qualche tempo, la nostra politica creditizia, col sistema delle dirette somministrazioni di capitali agli Istituti di credito. (Questo nuovo orientamento trovò la più concreta manifestazione nel cosiddetto « piano dodecennale in agricoltura » o « fondo di rotazione », istituito col capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad iniziativa del Ministro dell'agricoltura dell'epoca, onorevole Fanfani).

Per riferirci alle operazioni di mutuo per l'acquisto dei terreni, ai fini della formazione di nuove proprietà contadine, che è il settore nel quale la prudenza del credito assume aspetti sempre più preoccupanti, una prima diretta somministrazione di fondi da parte del Tesoro si è avuta con la legge 1° febbraio 1956, n. 53 (legge Sturzo). Furono allora stanziati 5 miliardi da destinare allo scopo anzidetto, da ripartire tra gli Istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

L'insufficienza dei fondi spinse la Confederazione nazionale coltivatori diretti ad invocare un nuovo apporto di capitali, in sede di riparto delle disponibilità prelevate dai ricavi dei *surplus* agricoli americani. Con la legge 20 febbraio 1958, n. 189, vennero,

all'uopo, assegnati agli Istituti di credito altri 2 miliardi.

La legge Sturzo consente di operare fino al 30 giugno 1960; e, in sede di promulgazione della nuova legge organica — il cui testo è in preparazione, e formerà oggetto di iniziativa dei parlamentari del Gruppo coltivatori diretti — sarà opportuno fare il punto su queste necessità, almeno per un quinquennio: soprattutto in rapporto a talune manifeste esigenze, come la trasformazione in proprietà coltivatrici di numerose aziende montane e collinari, e per andare incontro alla tendenza, sempre più accentuata in alcune zone, della proprietà mezzadrile allo smobilizzo parziale o totale.

Scopo della presente proposta di legge è di provvedere alle necessità più urgenti fino al 30 giugno 1960, e di fronteggiare la situazione in attesa dei futuri provvedimenti, i quali dovranno anche adeguarsi agli indirizzi politici che caratterizzano la legislatura in corso. Lo stanziamento di 10 miliardi proposto in aumento dei 5 miliardi della legge Sturzo e dei 2 miliardi dei *surplus* americani, sembra intanto adeguato allo scopo, nel quadro delle altre urgenti necessità cui il Tesoro deve far fronte.

Per le sopra esposte ragioni confidiamo, onorevoli colleghi, che alla presente proposta di legge non mancherà la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la concessione di mutui ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1959-60.

ART. 2.

La concessione dei fondi, di cui all'articolo 1 della presente legge, agli istituti di credito agrario verrà disposta con apposita convenzione dal Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

ART. 3.

L'anticipazione di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1959-60 di cui all'articolo 1 della presente legge sarà fronteggiata mediante anticipazione di tesoreria ed iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La spesa annua di lire 450 milioni relativa al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiata a carico del fondo speciale occorrente per gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione del Ministero del tesoro ed iscritta nel corrispondente capitolo di spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1989-90.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad eseguire gli opportuni stanziamenti e variazioni di bilancio.